



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.68 DEL 27/06/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **nove** e minuti **venticinque** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

RICHIAMATI: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 - Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001;
il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;
il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006-2007;
il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 - biennio economico 2008-2009;

DATO ATTO CHE l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

VISTO l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

VISTA la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013.

TENUTO CONTO che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);

- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).

CONSIDERATO in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”. Il che “cristallizza” la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

TENUTO CONTO in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: “Le disposizioni recate dall’art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall’art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27”;

CONSIDERATO che in virtù di tale comma sono definitivamente sboccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell’art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all’importo del 2015;

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l’anno 2017 nulla ha disposto in merito al tetto del fondo anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti della Puglia n. 6/2017 con la quale si rinviengono ben cinque motivi di continuità anche nel nuovo esercizio dell’efficacia dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, che pone un tetto al trattamento accessorio e l’obbligo di riduzione dello stesso in base alle cessazioni del personale dal servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 378/2016, nella quale era stato specificato che «la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010”;

RICHIAMATO l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto disporre che il trattamento accessorio continui a rimanere ancorato al valore del 2016 e all’obbligo di riduzione in base alle cessazioni, non sostituite, dei dipendenti.

RILEVATO CHE occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2017 nel rispetto delle norme vigenti;

VISTA la disciplina dettata dall’art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 15, comma 2 CCNL 1999 e come citato nella relazione tecnica di cui all’allegato A), di poter ancora applicare per l’anno 2017 la percentuale di incremento dello 0,97% del monte salari anno 1997 per €. 2.719,08, quale reale economia del bilancio 2017;

RITENUTO, di non incrementare risorse decentrate variabili in quanto nell’anno 2017 non sono stati istituiti nuovi servizi, tuttavia è stato istituito il progetto sicurezza finanziato con risorse provenienti dagli introiti delle sanzioni per violazioni al Cds;

RICHIAMATA la determina del Responsabile Servizio Tributi del 22.12.2010 con la quale si impegnava e liquidava quale compenso incentivante I.C.I. per l'anno 2010 per complessivi € 460,32;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario/personale avente ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2017 pari ad un totale di € 47.039,50 di cui risorse variabili da contrattare in sede decentrata pari ad € 5.616,58, come da prospetto allegato **sub "A"** alla presente deliberazione;

VISTA altresì la relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che nella successiva fase, comunque in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 – bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

DATO ATTO che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il parere Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico e contabile D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **Di approvare** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017" allegato al presente atto sub "A" quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza del personale in servizio nel prosieguo dell'anno 2017, di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali;
3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15, comma 2 CCNL 1999 e come citato nella relazione tecnica di cui all'allegato A), anche per l'anno 2017 si può applicare la percentuale di incremento dello 0,97% del monte salari anno 1997 per €. 2.719,08, quale reale economia del bilancio 2017;
4. **Di dare atto** quale compenso incentivante I.C.I. per l'anno 2013 per complessivi € 460,32;
5. **Di trasmettere** il presente atto prima della definitiva sottoscrizione del contratto definitivo al controllo preventivo del Revisore dei Conti, al fine di poter attestare la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio;
6. **Di trasmettere** il presente atto, previo parere del Revisore, alle rappresentanze sindacali;
7. **Di inviare** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	26/06/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Contabile	Favorevole	26/06/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 14/07/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 14/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 14/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato